



seduta del 16/11/2015
delibera 1000

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 24 LEGISLATURA N. X

DE/VP/AEA Oggetto: L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 - marchio Qm: 0 NC disposizioni applicative per il settore olio extra vergine di oliva

Prot. Segr. 1113

Lunedì 16 novembre 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCTOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONT Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Oggetto: L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 – marchio Qm: disposizioni applicative per il settore olio extra vergine di oliva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di approvare le disposizioni applicative del marchio Qm per il settore dell'olio extravergine d'oliva riportate nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Milroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

12



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 2008/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Reg. (CEE) n. 2568/1991 dell'11.07.91 della Commissione e successive modifiche e integrazioni: caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;
- Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28.06.07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 29/2012 del 13.01.12 recante norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;
- Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8077 del 10.11.09 - Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
- L.R. n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 536 dell'08/05/2006 di approvazione del testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio QM;
- D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007 - LR 23/2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità Garantita dalle Marche" - Nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 257/2006 contenente la nuova veste grafica del logo;

24



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

- D.G.R. 1528 del 11/11/2013 - Approvazione della nuova versione del disciplinare di produzione "Filiera olio extravergine di oliva - oli monovarietali" e revoca della DGR n. 1181 del 01.08.2012.
- D.G.R. n. 501 del 28/04/2014 – recante criteri e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali;
- DDPF 98/CSI 23/03/2009 - Applicazione del marchio "QM" alle produzioni biologiche e disposizioni integrative per i produttori biologici ai fini della certificazione a marchio "QM".

MOTIVAZIONI

Con DDPF 98/CSI 23/03/2009, è stato disposto il recepimento della produzione biologica nell'ambito del marchio "Qm" e sono stati stabiliti i requisiti integrativi per questo settore ai fini della certificazione "Qm"; tra i prodotti biologici certificabili figura anche l'olio extravergine di oliva.

Con D.G.R. 1528 del 11/11/2013, è stata approvata l'ultima versione del disciplinare di produzione "Filiera olio extravergine di oliva – oli monovarietali" a marchio Qm che assume come standard di riferimento la tecnica di produzione integrata.

Il focus group, nel corso di due distinte riunioni, si è espresso sull'opportunità di apportare alcune modifiche al disciplinare olio QM e di uniformare il prodotto "olio biologico Qm" ai parametri fisici, chimici e organolettici indicati nel suddetto disciplinare.

In particolare, nella riunione del 19.09.2014, ha manifestato la necessità che gli oli monovarietali a marchio Qm ottenuti con tecniche di agricoltura biologica rispettino i medesimi parametri di quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata in modo da evitare un'eccessiva differenziazione tra oli certificati con lo stesso marchio che potrebbe generare confusione nel consumatore.

Nel corso della stessa riunione, sono stati fissati anche i parametri di seguito riportati da utilizzare come riferimento per i blend di oli monovarietali a marchio Qm ottenuti con tecniche di agricoltura biologica:

- acidità espressa in % acido oleico $\leq 0,4\%$;
- numero di perossidi ≤ 12 ;



- rispetto dei seguenti limiti ammessi per le costanti spettrofotometriche all'ultravioletto: $K_{232} \leq 2.2$; $K_{270} \leq 0.15$, $\Delta K \leq 0.005$;
- panel test con voto minimo pari a 7.

Al termine della riunione è stato dato mandato ai componenti del focus group di avanzare proposte per inserire in futuro anche un olio "blend", ottenuto con tecniche di produzione integrata, per valorizzare quelle cultivar non riportate nel disciplinare stesso e per immettere un prodotto di qualità certificata sul mercato in attesa che venga definito l'iter per la registrazione dell'IGP "Marche".

Tale argomento è stato approfondito nella riunione del 27.03.2015, nel corso della quale sono stati proposti gli stessi parametri oggetto di certificazione presenti nel disciplinare Olio IGP "Marche" in corso di registrazione, in modo da poter già avviare la valorizzazione dell'olio marchigiano.

La Commissione UE, in data 28 agosto, ha espresso una prima valutazione negativa in merito alla suddetta richiesta di riconoscimento dell'IGP concedendo due mesi di tempo per eventuali controdeduzioni. Allo scopo di trovare una soluzione alle difficoltà incontrate nel corso dell'iter di registrazione, lo scorso 14 ottobre si è svolto a Bruxelles un incontro con la Commissione UE nel corso del quale è emersa la necessità di apportare modifiche sostanziali al disciplinare e, conseguentemente, ai parametri chimici, fisici e organolettici.

Allo scopo di ottemperare alle richieste della Commissione, è stata chiesta una proroga per l'invio della documentazione e, pertanto, la procedura di registrazione dell'IGP si sta protraendo oltre le iniziali previsioni rendendo inopportuno deliberare in merito alla certificazione di un olio blend a marchio Qm da produzione integrata senza poter definire con certezza parametri qualitativi coerenti con quelli dell'IGP.

Nel corso della riunione del 27.03.2015, il focus group si è espresso anche sulla necessità di modificare il logo Qm ai fini dell'etichettatura dell'olio extravergine d'oliva.

E' stata infatti rilevata dall'ICQRF (Ispettorato Centrale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e Repressione Frodi) una potenziale incompatibilità del logo "QM - Qualità garantita dalle Marche" con le disposizioni del Reg. 29/2012 che vieta l'indicazione della provenienza degli oli a livello inferiore a quello dello Stato membro, fatte salve le DOP e IGP.



seduta del
16 NOV 2015
delibera
1 0 0 0

pag.
6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

In data 05.12.2014, con lettera prot. 0866507, la PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, sintetizzando le risultanze di uno specifico incontro avuto con l'ICQRF ufficio di Ancona, aveva comunicato l'intenzione, limitatamente al settore "olio", di modificare il logo Qm eliminando la dicitura "dalle Marche" e mantenendo solamente "QM - Qualità garantita". Il riferimento alla Regione Marche sarebbe rimasto solo nell'indicazione "*rintraccia il lotto sul sito www.qm.marche.it*" per la quale non erano emersi profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria vigente.

Il Focus group ha quindi preso atto della necessità di approvare la modifica del logo Qm nell'etichettatura dell'olio extravergine d'oliva con l'eliminazione della dicitura "dalle Marche", mentre su tutti gli altri canali di informazione il logo resta immutato.

Nell'attesa di poter dare compiuta attuazione a tutte le indicazioni del focus group, con la previsione nel disciplinare della tipologia "olio extra vergine di oliva blend da produzione integrata", si ritiene necessario, vista anche la campagna olearia ormai in corso, che la Giunta deliberi intanto in merito agli altri aspetti sopraelencati non direttamente connessi all'iter dell'IGP in corso. La modifica del logo entrerà in vigore dalla campagna in corso mentre le altre disposizioni saranno operative a partire dalla campagna 2016/17.

Si propone pertanto di approvare le disposizioni applicative del marchio Qm per il settore dell'olio extravergine d'oliva riportate in allegato.

Il responsabile del procedimento
Ferruccio Luciani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
"COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA
DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Dott. Roberto Luciani

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
Avv. Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



seduta del 16 NOV 2015
delibera 1000

pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ALLEGATO A alla DGR n. _____ del _____

Disposizioni applicative del marchio "Qm" per il settore dell'olio extra vergine di oliva



Campo di applicazione

Il presente allegato fornisce indicazioni limitatamente al settore dell'olio extravergine d'oliva:

- a) sull'applicazione del marchio Qm al settore della produzione biologica (disposta con DDPF 98/CSI del 23/03/2009);
- b) sull'apposizione del logo del marchio Qm in etichetta modificando quanto deliberato con DGR 1594/2004 e DGR 1375/2007.

Olio extravergine di oliva biologico

Olio Monovarietale

Nel settore del biologico l'indicazione di olio extravergine di oliva monovarietale Qm è possibile solo per le varietà previste nel disciplinare degli oli monovarietali Qm da produzione integrata.

L'olio extravergine di oliva monovarietale biologico Qm, a partire dalla campagna 2016/17, dovrà rispettare i parametri fisico-chimico-organolettici quali requisiti oggetto di certificazione previsti al paragrafo 5.1 del disciplinare vigente degli oli monovarietali Qm da produzione integrata.

Olio Blend

Nel settore del biologico è possibile certificare a marchio Qm l'olio extravergine di oliva blend.

L'olio extravergine di oliva biologico, a partire dalla campagna 2016/17, dovrà rispettare i seguenti parametri fisico-chimico-organolettici requisiti oggetto di certificazione:

- acidità espressa in % acido oleico $\leq 0,4\%$;
- numero di perossidi ≤ 12 ;
- rispetto dei seguenti limiti ammessi per le costanti spettrofotometriche all'ultravioletto: $K_{232} \leq 2.2$; $K_{270} \leq 0.15$, $\Delta K \leq 0.005$;
- panel test con voto minimo pari a 7.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Applicazione e logo del marchio Qm

Limitatamente al settore olio, a partire dalla campagna 2015/2016, il marchio "QM" dovrà essere apposto in etichetta esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nel presente documento.

In particolare, viene eliminata la dicitura "dalle Marche" lasciando solamente "QM - Qualità garantita". Il riferimento alla Regione Marche resta solo nell'indicazione "rintraccia il lotto sul sito www.qm.marche.it".

Su tutti gli altri canali di informazione il logo resta immutato.

Il marchio collettivo "QM", come dagli uniti esemplari, è costituito da un segno grafico: un quadrato all'interno del quale sono presenti due rettangoli, di cui quello superiore contenente le lettere "Q" maiuscola ed "m" minuscola. Il rettangolo inferiore presenta un logotipo con la dicitura in maiuscolo "QUALITÀ GARANTITA".



Il carattere utilizzato per il logotipo è UNIVERS BOLD.

I colori indicati nella descrizione sono: il verde (pantone 361 C), il bianco ed il nero.

E' possibile utilizzare il suddetto marchio utilizzando il colore grigio in sostituzione del verde come di seguito raffigurato:



Il logo del marchio "QM" deve avere una grandezza che, rapportata alla specificità del supporto, sia tale da renderlo ben visibile; la dimensione deve comunque essere non inferiore a mm 20x20.

E' vietata qualsiasi riproduzione diversa da quelle sopra raffigurate.



Il logo "Qm" deve, inoltre, essere apposto in modo tale da non poter:

- a) essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
- c) essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, marchi privati, ecc.).

Il concessionario può prevedere che il logo di cui al punto b) potrà essere apposto a mezzo di un bollino adesivo di diverse dimensioni a seconda della capacità del recipiente utilizzato per il confezionamento.

Ferme restando le prerogative degli Organismi di controllo, la Regione Marche (e per essa la Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione) si riserva la facoltà di revocare la licenza d'uso nei casi in cui si verificano delle palesi inosservanze di tali prescrizioni.

4